



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2024-2025**  
**Comunicato Ufficiale N.52**  
**del 13 Gennaio 2025**  
**SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



## ATTIVITA' DI CALCIO A 11

### RISULTATI

#### COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

Si riportano di seguito i risultati dei Quarti di Finale di Coppa Abruzzo Dilettanti Pima Categoria Stagione Sportiva 2024/2025:

##### Risultati Gare del 3° Turno – Andata – Mercoledì 11 Dicembre 2024, ore 14,30

Aielli 2015	Amiternina Scoppito	0 - 2
Atletico Teramo	Varano Calcio	1 - 4
Football Club Nereto 1914	Vis Cerratina	3 - 2

##### Risultati Gare del 3° Turno – Ritorno – Mercoledì 8 Gennaio 2025, ore 14,30

Amiternina Scoppito	Aielli 2015	3 - 0 Vedi Del G.S.
Varano Calcio	Atletico Teramo	1 - 2
Vis Cerratina	Football Club Nereto 1914	2 - 3

Le società in neretto si qualificano per il turno successivo.

#### **TRIANGOLARE "A"**

##### Prima gara del triangolare = Mercoledì 11 Dicembre 2024, ore 14,30

Vasto United	Tollo Calcio	3 - 4
Riposa:	Città di Chieti	

##### Seconda gara del triangolare = Mercoledì 8 Gennaio 2025 ore 14,30

Città di Chieti	Vasto United	3 - 0 Vedi Del G.S.
Riposa:	Tollo Calcio	

##### Terza gara del triangolare = Mercoledì 15 Gennaio 2025 ore 20,30

Tollo Calcio	Città di Chieti	Campo Tollo "G. Di Pillo"
Riposa:	Vasto United	



C.U. N.52 del 13.01.2025

**Gara di Recupero****PROMOZIONE****Mercoledì 15/1/2025 Ore 19,00****Girone B (1^ RITORNO)**

ORTONA CALCIO – LAURETUM 1952

Campo Ortona (Vedi Delibera G.S. C.U.N.53  
Prosecuzione gara)**RISULTATI****PROMOZIONE****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE B - 1 Giornata - R</b>			
ORTONA CALCIO	- LAURETUM 1952	Sosp.	Inf. Arbitro

**GIUDICE SPORTIVO CALCIO A 11**

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 13/01/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**PROMOZIONE****GARE DEL 12/ 1/2025****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 12/ 1/2025 ORTONA CALCIO - LAURETUM 1952

Il Giudice Sportivo

- Visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara indicata in epigrafe è stata sospesa in via definitiva al 39 del primo tempo, sul risultato di 0 a 1, per un infortunio accorso al direttore di gara.

- Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 56 delle NOIF e dell'art. 33 c.4) del Regolamento della LND,

**DELIBERA**

- 1) di disporre la prosecuzione della gara in oggetto per i soli minuti non giocati, come da referto dell'arbitro;
- 2) di demandare alla Segreteria del C.R. Abruzzo i successivi adempimenti di competenza.



# COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

## GARE DEL 8/01/2025

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 1/2025 AMITERNINA SCOPPITO - AIELLI 2015

#### **Il Giudice Sportivo**

- Vista la comunicazione di rinuncia alla gara in epigrafe da parte della Società Aielli 2015, pervenuta in data 7/1/25 a mezzo mail;
- visti gli artt. 10 CGS e 53 comma 2 delle NOIF;
- preso atto della "Formula di svolgimento Coppa Abruzzo Regionale 1^ Categoria" S.S. 2024/2025;

#### **DELIBERA**

- a) di infliggere alla Società Aielli 2015 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica nella competizione della Coppa Abruzzo;
- b) di escludere la Società Aielli 2015 dal prosieguo della predetta manifestazione;
- c) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 150,00.

Gara del 8/ 1/2025 CITTA DI CHIETI - VASTO UNITED

#### **Il Giudice Sportivo**

- Vista la comunicazione di rinuncia alla gara in epigrafe da parte della Società Vasto United, pervenuta in data 7/1/25 a mezzo pec;
- visti gli artt. 10 CGS e 53 comma 2 delle NOIF;
- preso atto della "Formula di svolgimento Coppa Abruzzo Regionale 1^ Categoria" S.S. 2024/2025;

#### **DELIBERA**

- a) di infliggere alla Società Vasto United la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica nella competizione della Coppa Abruzzo;
- b) di escludere la Società Vasto United dal prosieguo della predetta manifestazione;
- c) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 150,00.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

ROSSI ALESSANDRO (VIS CERRATINA)

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MARTELLO MATTIA (VIS CERRATINA)



**C.U. N.52 del 13.01.2025****CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

TOMASSINI ALESSIO	(FOOTBALL CLUB NERETO 1914)	GIULIANI FRANCESCO	(VIS CERRATINA)
-------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------

**III AMMONIZIONE DIFFIDA**

DI BLASIO LORENZO	(FOOTBALL CLUB NERETO 1914)
-------------------	-----------------------------

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

DI DOMENICO VALERIO	(ATLETICO TERAMO)	DE LEONARDIS DANIELE	(FOOTBALL CLUB NERETO 1914)
NEPA JONATHAN	(FOOTBALL CLUB NERETO 1914)	FILIPPONE MATTEO	(VIS CERRATINA)
SERTI MARCO	(VIS CERRATINA)		



C.U. N.52 del 13.01.2025

**CALCIO FEMMINILE**[c11femminile.abruzzo@lnd.it](mailto:c11femminile.abruzzo@lnd.it)**SEGRETERIA**[Email LND Abruzzo](#)[Interni Centralino LND Abruzzo](#)**Gara di Recupero****ECCELLENZA FEMMINILE****Giovedì 16/1/2025 Ore 17,00****Girone A (10^ANDATA)**

CALCIO FEMMINILE CHIETI – PINETO CALCIO

Campo Lettomanoppello (Vedi Delibera G.S. C.U.N.53  
Prosecuzione gara)**RISULTATI GARE****ECCELLENZA FEMMINILE****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 10 Giornata - A</b>			
(1) CALCIO FEMMINILE CHIETI	- PINETO CALCIO	Sosp.	Per nebbia

(1) - disputata il 11/01/2025

**GIUDICE SPORTIVO C11 FEMMINILE**

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 13/01/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**GARE DEL 11/ 1/2025****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 11/ 1/2025 CALCIO FEMMINILE CHIETI - PINETO CALCIO

**Il Giudice Sportivo**

- Visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara indicata in epigrafe è stata sospesa al minuto 14 del primo tempo, sul risultato di 0 a 0, causa nebbia.

Per quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.56 NOIF e all'art. 33 del Regolamento LND.

**DELIBERA**

- 1) di disporre la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati, come da referto dell'arbitro;
- 2) di demandare alla Segreteria del C.R.A. i successivi adempimenti di competenza.



## CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 13.1.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. FORCONIA 2012 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FORCONIA 2012 – VILLA S. ANGELO, DISPUTATA L'8.12.2024 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 46, DEL 12.12.2024 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Forconia 2012 ha impugnato e chiesto l'annullamento della decisione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: *“Perché nel corso della gara propri sostenitori rivolgevano ripetutamente offese nei confronti dell'arbitro. A fine gara, inoltre, un gruppo formato da quattro sostenitori della squadra ospitante compiva gravi intemperanze nei confronti dell'arbitro dopo che questi, privo dell'assistenza del dirigente addetto all'arbitro stava lasciando, sulla propria autovettura il parcheggio dell'impianto sportivo. In particolare, il gruppo si poneva davanti al mezzo impedendo all'arbitro di proseguire la marcia e rivolgevano numerosi insulti al direttore di gara. Successivamente uno dei quattro sostenitori colpiva ripetutamente con dei violenti pugni il finestrino anteriore sinistro dell'autovettura provocando comprensibile spavento al direttore di gara per la propria incolumità e per l'integrità del veicolo. Lo stesso, inoltre, inseguiva minacciosamente il veicolo dell'arbitro per circa venti metri dopo che era riuscito a ripartire dal parcheggio”*.

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione l'assoluta estraneità ai fatti contestati, in quanto nessuno avrebbe assistito a quanto riferito dall'arbitro (circostanza appresa solo dalla lettura del C.U.) ed in considerazione del fatto che nei pressi dell'impianto sportivo c'è un bar dove spesso stazionano numerose persone, anche di altre società sportive dopo il termine delle partite.

Osserva la Corte che, benché possa apparire strano quanto riferito dall'arbitro, secondo il quale, a fine gara, quattro sostenitori della società Forconia, tra l'altro vittoriosa nell'occasione, avrebbero commesso gravi intemperanze nei confronti dello stesso rivolgendogli ingiurie e ponendosi davanti alla sua auto impedendogli di ripartire e, successivamente, uno dei quattro colpiva con dei pugni il finestrino anteriore sinistro della stessa auto senza provocare danni.

Dal momento, peraltro, che il referto arbitrale, ed il supplemento di conferma, devono considerarsi fonte di prova privilegiata rispetto alla tesi prospettata dall'appellante, va ritenuta prevalente la versione dei fatti fornita dall'arbitro.

Ritiene, peraltro, la Corte che la sanzione inflitta dal G.S. possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento dei sostenitori della società Forconia non ha avuto particolari conseguenze. Allo stesso modo, la sanzione appare eccessiva tenuto conto della categoria di appartenenza della società, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva



**C.U. N.52 del 13.01.2025**

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale, in parziale riforma dell'impugnata decisione,

**DELIBERA**

di ridurre l'ammenda inflitta alla società A.S.D. Forconia 2012 a € 450,00 (quattrocentocinquanta).  
Dispone accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 13.1.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY CELANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE PAGLIARA VITTORIANO FINO AL 10.12.2028 ED INIBIZIONE ALLENATORE FELLINI MANUEL E DIRIGENTE BALIVA TONINO FINO AL 30.6.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY CELANO / VIRTUS SAN VINCENZO V.R., DISPUTATA IL 9.12.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 17, GIRONE "A" (C.U. n° 46 del 12.12.2024 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy Celano ha impugnato e chiesto la revoca delle inibizioni, ovvero la loro riduzione, nonché la riduzione della squalifica previa riqualficazione del fatto contestato.

Le dette sanzioni, come in epigrafe specificate, venivano adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: *"Esaminati gli atti ufficiali di gara, nei quali l'arbitro riferisce che:*

*- al termine della gara, terminata regolarmente con il punteggio di Academy Celano - Virtus San Vincenzo V.R. 8 - 9, venivo accerchiato da alcuni calciatori e dai dirigenti della Soc. Academy Celano e, mentre tentava di divincolarsi, veniva colpito dal calciatore della medesima squadra PAGLIARA Vittoriano (vicecapitano) con due violenti pugni sulla schiena, che gli provocavano forte dolore lasciandolo per alcuni secondi senza respiro;*

*- dopo l'aggressione l'allenatore della squadra locale sig. FELLINI Manuel gli si rivolgeva giustificando l'operato del proprio giocatore e, insieme al sig. BALIVA Tonino, dirigente della Soc. Academy Celano, metteva in atto un comportamento gravemente antisportivo, prima tentando di occultare il responsabile dell'aggressione e, successivamente, cercando di attribuire l'aggressione ad altri calciatori della medesima squadra;*

*- in seguito, a causa del trauma subito, si raggiungeva il pronto soccorso dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila dove gli veniva diagnosticato un trauma da aggressione con prognosi di cinque giorni.*

*Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.*





**C.U. N.52 del 13.01.2025**

*Ritenuta la società Academy Celano responsabile dei fatti sopra descritti ed il calciatore PAGLIARA Vittoriano di condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara arrecante lesione personale attestata con referto, ai sensi dell'art. 35, co. 4, CGS. Visti gli artt. 6, 35 e 39 e del Codice di Giustizia Sportiva.*

**DELIBERA**

*1) di squalificare il calciatore della Soc. Academy Celano sig. PAGLIARA Vittoriano fino al 10.12.2028, con la precisazione che detta sanzione debba essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche di cui al C.U. F.I.G.C. n. 104/A del 17.12.2014, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del CGS;*

*2) di inibire il sig. FELLINI Manuel, allenatore, e il sig. BALIVA Tonino, dirigente, entrambi della Soc. Academy Celano fino al 30.06.2025; 3) di irrogare alla medesima Società l'ammenda di Euro 200,00".*

Ha dedotto l'appellante, in sostanza, e ribadito in sede di audizione, quanto all'allenatore Fellini e al dirigente Baliva, trattarsi di scambi di persona, in quanto il comportamento censurato all'allenatore era stato posto in essere dal dirigente accompagnatore presente in panchina, così come i fatti contesti al dirigente non potevano essere stati commessi dal medesimo il quale, nell'occasione, si era solo preoccupato di allontanare il calciatore Pagliara, bensì da un non meglio specificato dirigente tra gli alti tre presenti in campo oltre al Baliva medesimo. Quanto al calciatore Pagliara, invece, la società Academy sostiene l'insussistenza della violazione dell'art. 35 comma 5 C.G.S., dovendo la fattispecie essere ricondotta al disposto di cui al comma 2 della detta norma, posto che il certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di L'Aquila non riportava alcuna lesione ma evidenziava, al contrario, soltanto una semplice dolenzia incompatibile con due violenti pugni.

Osserva la Corte che, quanto alla sanzione adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Pagliara Vittoriano la cui responsabilità è stata ammessa anche dalla società appellante, esattamente il primo giudice ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nell'ambito del IV comma dell'art. 35 C.G.S., applicando la relativa sanzione, anche alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte Federale secondo la quale l'ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente assimilabile a quello penale giacché non viene in rilievo solo la tutela dell'integrità fisica dell'arbitro riconosciuta dal referto del PS dell'ospedale dell'aquila, ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito oltre il regolare svolgimento delle competizioni.

Per quanto, invece, riguarda le sanzioni adottate nei confronti dei sig.ri Fellini e Pagliara, non può farsi luogo all'invocato esercizio dei poteri istruttori di cui disporrebbe la Corte a norma dell'art. 50 C.G.S. in quanto dagli elementi in possesso della stessa Corte, si evince chiaramente che gli stessi si siano resi responsabili del comportamento antisportivo loro ascritto, visto tra l'altro che quanto riferito dal direttore di gara appare coerente e scevro da contraddizioni, tenuto conto anche del fatto che lo stesso arbitro aveva avuto ragionevolmente più contatti nel corso della gara con la figura dell'allenatore.



**C.U. N.52 del 13.01.2025**

Va, peraltro, sottolineato che le sanzioni adottate appaiono congrue ed adeguate a tali comportamenti con la conseguenza che le decisioni del G.S. devono essere integralmente confermate.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

**DELIBERA**

di respingere l'appello, confermando integralmente la decisione impugnata anche in relazione ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche di cui al C.U. F.I.G.C. n° 104/A del 17.12.2014 e all'art. 35 comma 7 C.G.S. Dispone addebitarsi la tassa d'appello.

*Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.*

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 13/01/2025.

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

